

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 333

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAIAZZA, LEONE RAFFAELE, TITOMANLIO VITTORIA, FRANCESCHINI,
REALE GIUSEPPE, PITZALIS, ROMANATO, BUZZI, FUSARO, BERTÈ**

Presentata il 26 luglio 1963

Parificazione del trattamento economico e di carriera del personale di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili a quello del personale di concetto delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e dei Convitti annessi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende provvedere alla perequazione del trattamento di carriera fra il personale di concetto di Istituti similari, appartenente alla stessa Amministrazione della pubblica istruzione ed avente funzioni pressoché identiche.

Infatti i ragionieri-economi dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato svolgono funzioni ed hanno attribuzioni che non differiscono per niente dalle funzioni e dalle attribuzioni proprie dei segretari ragionieri-economi degli Istituti di istruzione tecnica.

Anche la natura degli Istituti nei quali prestano la loro opera è pressoché identica, avendo le rispettive Amministrazioni carattere autonomo, con proprio bilancio e con proprio Consiglio di amministrazione.

Persino il titolo di studio richiesto per l'ammissione in ruolo è identico: il diploma di ragioniere.

Come i segretari ragionieri-economi degli Istituti di istruzione tecnica, i ragionieri-economici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili partecipano ai rispet-

tivi Consigli di amministrazione, attuano la gestione contabile amministrativa degli Istituti (preparazione di bilanci preventivi, riscossioni, pagamenti, conti consuntivi, ecc.) e partecipano continuamente alla vita dell'Istituto, fornito questo di personalità giuridica propria.

Le funzioni suddette sono attribuite ad essi dal regolamento generale approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, e dal regolamento di contabilità approvato con regio decreto 30 aprile 1931, n. 854.

La carriera dei ragionieri economici dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili, disciplinata dalla legge 30 luglio 1959, n. 700, per qualche tempo si è svolta per coefficienti perfettamente corrispondenti alla carriera dei segretari ragionieri-economi degli Istituti di istruzione tecnica, nel senso che le suddette categorie pervenivano, conservando la stessa funzione nei vari coefficienti, al coefficiente 402; senonché la carriera dei segretari ragionieri-economi degli Istituti di istruzione tecnica con la legge 22 novembre 1961, n. 1228, ha avuto uno sviluppo che fa raggiungere il coefficiente 500. Non v'è chi non

veda la palese sperequazione in questa difformità di trattamento che contrasta con l'uniformità delle funzioni e delle attribuzioni svolte in Istituti che per natura giuridica sono pressoché identici.

S'impone quindi la necessità, per un principio di equità, di estendere ai ragionieri-economisti dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili lo stesso trattamento di carriera stabilito per i segretari ragionieri-economisti degli Istituti di istruzione tecnica.

Onorevoli colleghi! Il provvedimento che si propone alla vostra approvazione appare maggiormente necessario quando si consideri che, anteriormente alla legge 3 aprile 1958, n. 475 (con la quale si assicurò al personale di concetto delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e dei Convitti annessi, l'attuale sviluppo di carriera a ruolo aperto dal coefficiente iniziale 202 al coefficiente 402), il trattamento di carriera del predetto personale era inferiore a quello dei ragionieri-economisti dei Convitti nazionali, tanto da costituire il trattamento di questi ultimi l'aspirazione di quella categoria. Con la citata legge 3 aprile 1958, n. 475, e con la legge 22 novembre 1961, n. 1228, il personale di concetto degli Istituti di istruzione tecnica non solo raggiunse, ma superò il trattamento del personale simile dei Convitti nazionali

e degli Educandati femminili. Con la presente proposta di legge s'intende eliminare la sperequazione esistente, e stabilire la perequazione completa del trattamento di carriera fra il personale di concetto dei due tipi di Istituti citati, analogamente a quella in atto fra il personale direttivo dei medesimi Istituti in forza della legge 1° agosto 1960, n. 853.

L'onere derivante dalla presente proposta di legge è di trascurabile entità e tale da potervi far fronte con le disponibilità degli stanziamenti del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Infatti esso si aggira sui 10 milioni.

D'altra parte è interesse dell'Amministrazione assicurare, con un trattamento di equità la tranquillità a questa categoria di personale che svolge il servizio con orari spesso assai gravosi per le particolari esigenze della vita degli Istituti.

La proposta di legge intende anche modificare l'attuale qualifica di ragioniere-economista in quella di segretario ragioniere-economista, svolgendo i ragionieri-economisti anche le funzioni di segretario delle scuole elementari statali interne e delle scuole medie annesse ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili.

Per quanto sopra esposto confidiamo che vogliate confortare la presente proposta di legge col vostro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato del ruolo organico unico di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700, sono attribuiti le qualifiche e il trattamento economico e di carriera del personale della carriera di concetto delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e dei Convitti annessi.

ART. 2.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti che disciplinano lo svolgimento dei concorsi per la nomina nel ruolo organico istituito con legge 30 luglio 1959, n. 700.

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge l'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 si effettua attribuendo le qualifiche ed i coefficienti corrispondenti che ad esso competono in base all'anzianità maturata alla data dell'entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Resta fermo, tuttavia, agli effetti dell'inquadramento nella qualifica corrispondente a quella attualmente rivestita, l'ordine di ruolo determinato in seguito alle promozioni disposte anteriormente alla data di entrata in vigore nella presente legge.

Ai fini dell'inquadramento nella nuova qualifica si computano anche i servizi già valutati agli effetti della carriera.

ART. 4.

Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ordine di anzianità, agli impiegati che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a « buono » e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero, ne siano meritevoli.

Le promozioni decorrono dal giorno successivo a quello di compimento dell'anzianità prescritta.

ART. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 96, 97 e 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 e corrispondenti degli esercizi successivi.